

BGer 8C_563/2013 vom 9. Dezember 2013

Bundesgericht, 2013-12-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_563_2013

FR: TF 8C_563/2013 du 9 décembre 2013

IT: TF 8C_563/2013 del 9 dicembre 2013

Erwägungen

E. 1.1

Decisioni riguardanti l'effetto sospensivo configurano delle decisioni in materia di misure cautelari ai sensi dell' art. 98 LTF (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2007, n. 7 ad art. 98 LTF), contro le quali il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Nel caso di specie, il ricorrente fa valere la violazione del principio della proporzionalità (art. 5 Cost.), del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.).

E. 1.2

In tale ambito giova osservare in primo luogo che il principio della proporzionalità richiamato dall'insorgente (art. 5 cpv. 2 Cost.) non costituisce un diritto costituzionale autonomo ai sensi dell' art. 98 LTF (DTF 134 I 153 segg.).

E. 1.3

Per giurisprudenza, la questione a sapere se nel singolo caso l'effetto sospensivo vada mantenuto o revocato deve fondarsi su motivi chiari e convincenti e risultare da una ponderazione degli interessi pubblici e privati in discussione. L'autorità chiamata a pronunciarsi in tal senso fonda di principio la sua decisione sui documenti agli atti, che esamina in un giudizio in cui la ponderazione degli interessi avviene "prima facie". Essa beneficia in questo ambito di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 II 286 consid. 3 pag 289 segg.). Per quanto appaia manifesto, può tenere conto anche del presumibile esito della lite (DTF 117 V 185 consid. 2b pag. 191; 110 V 40 consid. 5b pag. 45; 106 Ib 115 consid. 2a pag. 116).

E. 2.1

Nell'evenienza concreta la Corte cantonale ha ritenuto che l'interesse pubblico a una celere attuazione della riorganizzazione della Sezione del militare e della protezione della popolazione e la necessità di disporre immediatamente anche dei locali abitativi occupati dal ricorrente prevalevano sul contrapposto interesse di quest'ultimo di poter continuare ad abitare nell'appartamento di servizio nelle more procedurali. La precedente istanza ha quindi rilevato che la data della riconsegna dell'appartamento era nota all'interessato al più tardi dal 19 novembre 2012, per cui egli avrebbe disposto di oltre otto mesi di tempo per trovare un'altra sistemazione per sé e per la sua famiglia. Dagli atti non risultava tuttavia che egli avesse intrapreso alcunché, limitandosi a opporre il suo rifiuto a lasciare l'abitazione fino al termine delle procedure ricorsuali pendenti. Concludendo la Corte cantonale ha osservato che in considerazione delle circostanze concrete e del margine di apprezzamento riservato all'autorità che adotta la misura cautelare, non si intravedeva alcun abuso del potere di apprezzamento da parte del Governo cantonale, né alcuna violazione del principio della proporzionalità, soggiungendo che, del resto, l'esito della procedura appariva

già a questo stadio piuttosto ben definito, se non addirittura scontato, tenuto conto delle norme cantonali applicabili.

E. 2.2

Il Tribunale federale condivide questa valutazione, le censure ricorsuali relative alla pretesa violazione del divieto d'arbitrio e del diritto di essere sentito dovendo ritenersi infondate. Ciò vale a maggior ragione se si considera che, per giudizio del 1° luglio 2013, il Tribunale cantonale amministrativo ha, come visto (v. sub Fatti B.b), disatteso il gravame proposto dall'interessato avverso lo scioglimento del suo rapporto di impiego, che era strettamente connesso con l'utilizzo dell'appartamento in parola. Il ricorso dev'essere pertanto respinto e la pronuncia impugnata confermata.

E. 3.1

L'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo per la procedura federale.

E. 3.2

In applicazione dell' art. 66 cpv. 2 LTF si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie. La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente volta ad ottenere la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie è pertanto priva di oggetto.

E. 3.3

La domanda di sospensione della procedura deve essere respinta, poiché il Governo cantonale rifiuta, come emerge dalla sua presa di posizione del 15 ottobre 2013, trattative concernenti una eventuale proroga dell'utilizzo dell'appartamento di servizio a Y

E. 3.4

._____ da parte dell'insorgente. Non sussiste di conseguenza motivo alcuno per non porre termine alla procedura.

E. 3.5

Nessun diritto a ripetibili può essere riconosciuto al Governo cantonale (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.